

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-474	del 27/06/2012
Oggetto	Sezione provinciale di Bologna. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER relativa alla fornitura di calzature e dispositivi individuali di sicurezza - lotto 6 calzature - per un importo complessivo di euro 356,29 (IVA compresa).	
Proposta	n. PDTD-2012-476 del 26/06/2012	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Sezione di Bologna	
Dirigente proponente	Corvaglia Maria Adelaide	
Responsabile del procedimento	Corvaglia Maria Adelaide	

Questo giorno 27 (ventisette) giugno 2012 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione provinciale di Bologna. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER relativa alla fornitura di calzature e dispositivi individuali di sicurezza – lotto 6 calzature – per un importo complessivo di euro 356,29 (IVA compresa).

VISTI:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt.19 "Costituzione della struttura regionale di acquisto" e 21 "Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato";

PREMESSO:

- che l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata "INTERCENT-ER" costituita ai sensi della soprarichiamata legge, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione di Fornitori per la fornitura di "indumenti, calzature e dispositivi di sicurezza²" mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 26/04/2010;
- che la ditta VOLTA PROFESSIONAL SRL con sede a Pianoro (BO) via del Parco 1/A è risultata aggiudicataria del lotto nr. 6 per la fornitura di calzature ed ha sottoscritto in data 31/01/2011 con l'Agenzia Intercent-ER apposita Convenzione pubblicata sul sito internet www.intercent.it, e allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che tale convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, delle forniture di cui al lotto 6;
- che la suddetta convenzione ha scadenza il 30/01/2013;

PREMESSO INOLTRE:

- che le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, quali Arpa, debbono utilizzare le Convenzioni INTERCENT ER per i propri fabbisogni, ai sensi dell'art. 19 della l. r. 11/2004 cit., mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura generati attraverso il sito, indicanti le quantità di beni richiesti, i dispositivi opzionali ed i servizi richiesti oltre che il luogo di consegna;
- che la direttiva della Giunta della Regione E.R. del 7.11.2005 per il coordinamento delle iniziative INTERCENT-ER con quelle assunte da Consip, stabilisce che a seguito dell'attivazione della centrale acquisti della Regione E.R., si deve ritenere che il vincolo di benchmark posto dalla legislazione statale non grava più sulle singole amministrazioni, ma sulla centrale regionale;

CONSIDERATO:

- che è necessario procedere all'acquisto di calzature anti-infortunistica per il personale tecnico della Sezione Arpa di Bologna;
- che l'importo della fornitura è quantificato in euro 356,29 IVA compresa;

RITENUTO:

- di aderire pertanto alla suddetta Convenzione stipulata dall'Agenzia regionale Intercent E-R per la fornitura di indumenti, calzature e dispositivi di sicurezza² ai sensi dell'art. 19 della l. r. n. 11/2004, data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali in essa stabiliti;
- di procedere pertanto alla emissione dell'ordinativo di fornitura, secondo le modalità previste nella convenzione di cui trattasi;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO :

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo
- che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa M.Adelaide Corvaglia;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 19 della L. R. 24 maggio 2004, n. 11, alla convenzione INTERCENT "Fornitura di indumenti, calzature e dispositivi di sicurezza2" – lotto n. 6 - stipulata dall'Agenzia regionale Intercent E-R. con la ditta VOLTA PROFESSIONAL che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di procedere alla emissione dell'ordinativo di fornitura, secondo le modalità previste nelle convenzioni di cui trattasi, dei seguenti articoli:
 - n. 5 paia di scarponcini sicurezza per complessivi euro 356,29 (IVA compresa);
3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 356,29 avente natura di "Vestiaro" è a carico dell'esercizio 2012 è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di costo BODS.

Il Direttore
della Sezione provinciale di Bologna
Dr.ssa M.Adelaide Corvaglia

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI DIVISE, INDUMENTI DA LAVORO, CALZATURE, BUFFETTERIA - ACCESSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA – LOTTO 6 CALZATURE - CIG: 0471429B81

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

VOLTA PROFESSIONAL srl, sede legale in Rastignano di Pianoro (BO), via del Parco 1/A, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al 03411480373, P. IVA 00618911200 domiciliata ai fini del presente atto in in Rastignano di Pianoro (BO via del Parco 1/A, in persona del **Dott. Gelsomino Dilascio** Presidente del Consiglio di amministrazione (di seguito nominata, per brevità, anche **"Fornitore"**);

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo utilizzabile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
- c) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria - accessori e dispositivi di sicurezza mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 26/04/2010;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra – **lotto 6 Calzature** a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

Articolo 1

Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- b) **Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
- c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di approvvigionarsi di beni e di servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta ed il luogo di consegna.
- d) **Amministrazioni contraenti:** le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti o gli Organismi di diritto pubblico legittimati all'acquisto da Convenzioni-quadro di beni e servizi tramite il sistema gestito dall'Agenzia ovvero le amministrazioni e gli enti di cui all'art 19 L.R. del 24 maggio 2004, n.11, previa registrazione al sistema e notifica dei punti ordinanti;
- e) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi/della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi per il Lotto 6: Calzature;
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico e suoi allegati, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, indicato nel Disciplinare di gara.

3. Nel corso di durata dei singoli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere al Fornitore prodotti con caratteristiche differenti da quelli oggetto della fornitura, comunque appartenenti alla stessa tipologia di articoli.
4. Il Fornitore si obbliga a fornire gli ulteriori prodotti, applicando ai prezzi del listino in vigore al momento della Richiesta di Approvvigionamento il ribasso offerto in sede di gara e pari al 5,26%.
5. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata massima della Convenzione, anche eventualmente rinnovato a norma dell'art. 6, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985.
6. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura di calzature valido fino al 48^a mese successivo alla data di stipulazione della presente Convenzione; le singole Amministrazioni potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno la scadenza corrispondente al 48^a mese successivo alla data di stipulazione della presente Convenzione. Tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni avranno, quindi, la medesima scadenza.
7. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti preciseranno l'importo complessivo presunto della fornitura, non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00), per tutta la sua durata, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari dei prodotti ai quantitativi di cui le Amministrazioni presumono di avere necessità durante la validità del proprio Ordinativo. deroghe all'importo minimo di € 500,00 sono consentite previo accordo del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente.
8. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione all'Ordinativo di Fornitura emesso, un aumento dell'importo della fornitura fino al suo 20%, alle stesse condizioni. A tal fine esse emettono un Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo, con le modalità dell'Ordinativo di Fornitura già emesso.
9. In caso di variazione in diminuzione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione deve darne comunicazione al Fornitore, al quale nulla è dovuto a titolo di risarcimento.
10. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
11. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, possono affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Via del Parco, telefono n. 051/776331, e-mail info@voltacalzature.com ovvero mediante fax al numero indicato 051/776095.

4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nel successivo art. 22.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dall'Agenzia, per quanto di propria competenza.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire alle Amministrazioni Contraenti, con le modalità stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico e suoi allegati nonché nell'offerta tecnica ed economica, i beni ed i servizi aventi le caratteristiche tecniche, funzionali, di confezionamento, di sicurezza, di conformità legale ed ambientali descritte negli stessi documenti, secondo quanto specificato all'Art. 3;
 - b) fornire gli ulteriori prodotti inclusi nel Listino Accessorio presentato in sede di gara, secondo le richieste delle Amministrazioni contraenti, applicando ai prezzi del listino il ribasso praticato in sede di gara e pari al 5,26 %;
 - c) predisporre un adeguato sistema di scorte, secondo quanto previsto dal paragrafo 10 del Capitolato tecnico;
 - d) utilizzare imballaggi conformi a quanto dichiarato nella propria offerta tecnica;
 - e) eseguire il servizio di attagliamento gratuitamente secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico ed, eventualmente, nell'offerta tecnica, rispettando altresì le modalità definite dal paragrafo 8 del capitolato tecnico;
 - f) provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio;
 - g) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la realizzazione della fornitura e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico;
 - h) dotarsi di almeno uno dei seguenti strumenti di responsabilità sociale:
 - certificazione SA 8000,
 - oppure codice etico, con particolare riguardo alla tracciabilità della filiera produttiva (percorso dei materiali e dei prodotti lungo il loro ciclo di vita),
 - oppure bilancio di sostenibilità, con particolare riguardo alla tracciabilità della filiera produttiva (percorso dei materiali e dei prodotti lungo il loro ciclo di vita).
 - i) predisporre un'adeguata struttura per la gestione dell'assistenza post vendita, a norma del paragrafo 17 del capitolato tecnico;
 - j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore deve effettuare la consegna nei termini e secondo le modalità di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle modalità di imballaggio, prescritte dal paragrafo 13 del Capitolato tecnico e alle ulteriori modalità offerte in sede di gara.
5. L'accettazione dei capi non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo.

Articolo 12

Servizi accessori

1. Oltre alla fornitura dei vari capi di vestiario ed ai servizi previsti dal Capitolato tecnico (quali: attagliamento, consegna, imballaggio, scorte, personalizzazione, assistenza post-vendita) , il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni Contraenti:

SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni feriali dalla stipula della Convenzione, deve attivare un servizio di Call Center mediante la predisposizione e la comunicazione all'Agenzia di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Call Center permette alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all'Agenzia e alle singole Amministrazioni che ne facciano richiesta per quanto di propria competenza, un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento contenente al minimo le seguenti informazioni:

nome dell'Amministrazione Contraente,

- lotto di riferimento
- numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema,

- numero della Richiesta di Approvvigionamento evase nel periodo di riferimento;
- valore della Richiesta di Approvvigionamento.

Il Fornitore, al fine di pubblicare detto materiale nel Sito www.intercent.it, entro 10 giorni dall'a sottoscrizione della Convenzione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti compresi in Convenzione e nel Listino Accessorio, in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia e relativi prezzo di aggiudicazione;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.

Articolo 13

Corrispettivi e adeguamento prezzi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti di aggiudicazione riferiti ad ogni singola calzatura.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA
C-1a	Scarponcino operativo tipo Polacco invernale	68,64
C-1b	Scarponcino operativo tipo Polacco estivo	57,60
C-2a	Scarponcino operativo tipo trekking invernale	67,08
C-2b	Scarponcino operativo tipo trekking estivo	62,70
C-3a	Scarpa bassa uomo allacciata mezza stagione	54,60
C-3b	Scarpa bassa uomo allacciata invernale	59,28
C-3c	Scarpa bassa uomo allacciata estiva	56,16
C-4	Scarpa donna modello decoltè	62,70
C-5a	Scarpa donna modello mocassino estiva	48,36
C-5b	Scarpa donna modello mocassino invernale	57,72
C-6a	Scarpa donna allacciata estiva	55,28
C-6b	Scarpa donna allacciata invernale	61,05
C-7	Scarpa donna tipo sportivo	50,70
C-8	Scarpa uomo tipo sportivo	36,27
C-9a	Stivale donna estivo	110,55
C-9b	Stivale donna invernale	112,32
C-10a	Stivale motociclista estivo	156,80
C-10b	Stivale motociclista invernale	176,00
C-11	Stivale in gomma	16,10
C-12	Stivale di sicurezza con puntale e lamina	20,46
C-13	Stivale di sicurezza con puntale	17,92
C-14	Tronchetto	30,53
C-15	Anfibio	112,20
C-16a	Scarponcino di sicurezza con lamina e puntale invernale	31,19
C-16b	Scarponcino di sicurezza con lamina e puntale estivo	35,15
C-17a	Scarponcino di sicurezza tipo trekking invernale in PTFE con puntale e lamina	77,22
C-17b	Scarponcino di sicurezza tipo trekking estiva in PTFE con puntale e lamina	68,64
C-18a	Scarpa di sicurezza bassa estiva con puntale	24,02
C-18b	Scarpa di sicurezza bassa estiva con puntale e lamina	31,04
C-19a	Scarpa di sicurezza bassa invernale con puntale	24,65
C-19b	Scarpa di sicurezza bassa invernale con puntale e lamina	27,14

C-20	Scarpa di sicurezza per elettricisti	55,98
Calzature per operatori del servizio sanitario		
C-21	Zoccolo unisex monoblocco in materiale ultraleggero	19,92
C-22a	Sabot con cinturino posteriore e sul collo del piede con fori	29,65
C-22b	Sabot con cinturino posteriore e sul collo del piede senza fori	29,65
C-23a	Sabot con cinturino sul collo del piede con fori	28,91
C-23b	Sabot con cinturino sul collo del piede senza fori	28,91
C-24	Sandalo da lavoro	38,36
C-25	Scarpa di sicurezza senza lacci con puntale	27,39
C-26	Sabot da cucina	23,60
C-27a	Ciabatta con cinturino posteriore con fori	23,73
C-27b	Ciabatta con cinturino posteriore senza fori	23,60
C-28°	Ciabatta con fori	21,87
C-28b	Ciabatta senza fori	21,75
C-29°	Scarpa da lavoro bianca chiusura velcro con fori laterali	37,27
C-29b	Scarpa da lavoro bianca chiusura velcro senza fori laterali	36,27
C-30°	Scarpa da lavoro bianca chiusura lacci con fori laterali	37,27
C-30b	Scarpa da lavoro bianca chiusura lacci senza fori laterali	36,27
C-31°	Scarpa da lavoro bianca chiusa (senza lacci e senza velcro) con fori laterali	37,27
C-31b	Scarpa da lavoro bianca chiusa (senza lacci e senza velcro) senza fori laterali	36,27
C-32°	Zoccolo in poliuretano con cinturino con fori	14,46
C-32b	Zoccolo in poliuretano con cinturino senza fori	13,26
C-33°	Zoccolo in poliuretano con fori	17,99
C-33b	Zoccolo in poliuretano senza fori	12,48
C-34°	Zoccolo in poliuretano con cinturino e rialzo contenitivo con fori	14,04
C-34b	Zoccolo in poliuretano con cinturino e rialzo contenitivo senza fori	14,04
C-35°	Zoccolo in poliuretano e rialzo contenitivo con bacino di contenimento con fori	12,48
C-35b	Zoccolo in poliuretano e rialzo contenitivo con bacino di contenimento senza fori	12,48
Totale I.V.A. esclusa		2.881.939,81

- Si intendono prezzi unitari netti di aggiudicazione anche i prezzi offerti dal fornitore in relazione a:
 - plantari ortopedici euro 140,00 (centoquaranta) I.V.A. esclusa**
 - servizio di tecnico ortopedico a giornata euro 200,00 (duecenti) esclusa**
 - prezzo su cui sia applicata la percentuale di sconto del 5% (cinque) su ogni calzatura, qualora non sia richiesto l'attagliament;**
- Qualora nel corso delle forniture si rendesse necessario acquisire prodotti presenti nel Listino Accessorio di cui all'Offerta Economica, per gli stessi il Fornitore applicherà lo sconto presentato dal Fornitore sul lotto in sede di gara e pari al **5,26%**.
- I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico.
- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o

- subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
 8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 14 **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 90 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 22/1980 e s.m., avuto riguardo alla corretta prassi commerciale del settore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte delle Amministrazioni contraenti.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente di cui all'art. 14bis intestato al Fornitore,
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14 bis **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., è: **UNICREDIT SPA (Filiale Via Murri B)– conto corrente n. 000001064876 Codice IBAN: IT 72 T 02008 02451 000001064876 intestato alla Società .**
Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
6. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - § dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - § dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - § si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la data fissata per l'attagliamenti degli articoli di cui al paragrafo 8 comma 3 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a euro 30,00 (trenta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della merce di cui al paragrafo 9 commi 6 e 7 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 20% (venti per cento) del corrispettivo della fornitura non consegnata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il reintegro della merce consegnata di cui al paragrafo 11 comma 1 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al

Fornitore una penale pari al valore del/i capo/i da reintegrare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce consegnata di cui al paragrafo 11 commi 3 e 4 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 20% (venti per cento) del corrispettivo della fornitura da sostituire, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il completamento delle consegne di cui al paragrafo 11 comma 7 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 20% (venti per cento) del corrispettivo della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro e la sostituzione dei capi di cui al paragrafo 12 commi 3 e 4 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al valore del/dei capo/i, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Agenzia/Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna trimestrale della reportistica l'Agenzia/Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a € 20,00 (venti/00).
8. Intercent-ER in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.
9. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
13. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% del valore del servizio (al netto degli oneri fiscali) di euro 144.097,00. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione

definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso, espresso in forma scritta, dell'Agenzia.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
9. Il fideiussore ed il Fornitore sono obbligati a comunicare in forma scritta e tempestivamente all'Agenzia Intercent-ER ogni variazione di sede o ragione sociale, nonché ogni modifica intervenuta (fusioni, incorporazioni, ecc...) della società che presta la fideiussione.

Articolo 18

Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, gli Ordinativi di Fornitura nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata rispondenza dei prodotti forniti ai prodotti offerti in sede di gara, per quanto concerne, sia le caratteristiche di confezione, foggia e tessuto, sia il possesso delle etichette o dei marchi ecologici offerti, sia l'utilizzo di cotone ed altre fibre naturali biologiche ovvero di fibre riciclate fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell'industria tessile e dell'abbigliamento o da rifiuti postconsumo tessili o di altro genere o l'utilizzo di materiale da riciclo (plastica poliestere usato...), che il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara ;
 - c) non conformità dei prodotti alle specifiche tecniche prescritte dal paragrafo 5 "Specifiche generali relative alla sicurezza chimica dei prodotti tessili" del Capitolato tecnico nonché alle ulteriori specifiche di compatibilità ambientale richieste dall'allegato G" al medesimo Capitolato tecnico lotto 7 Divise per Polizia Provinciale delle Province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza";
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo 22 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore" ;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - d) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - f) mancata presentazione della documentazione a comprova degli strumenti di responsabilità sociale, di cui all'art.18 del Capitolato Tecnico;
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non

sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.Di Lascio Gelsomino il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 051 776331, numero di fax 051 776095, indirizzo e-mail g.dilascio@voltacalzature.com.

Articolo 27
Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28
Fuori produzione

1. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, per messa "fuori produzione" degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all'Agenzia Intercent-ER tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Deve, inoltre, indicare quali prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione alle stesse condizioni economiche.
2. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione Intercent-ER procederà alla verifica tecnica e alla accettazione dei nuovi prodotti, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni; qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all'Agenzia. Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l'Agenzia avrà facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.

Articolo 29
Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30
Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna;
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 31
Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati

relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

BOLOGNA, lì 31/01/2011

AGENZIA

IL FORNITORE

Gelsomino Di Lascio

Il sottoscritto Gelsomino Di Lascio, quale Presidente del Consiglio di amministrazione del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Servizi aggiuntivi), Articolo 13 (Corrispettivi e adeguamento prezzi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 bis (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Proprietà prodotti), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Evoluzione tecnologica), Articolo 28 (Fuori produzione), Articolo 29 (Conciliazione presso la CCIAA) Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali), Articolo 34 (Clausola finale).

BOLOGNA, lì 31/01/2011

IL FORNITORE

Gelsomino Di Lascio

Certifico io sottoscritto Anna Maria Biavati, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/2/2006 e s.m.i., che i signori:

§ *Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);*

§ Gelsomino Dilascio, nato a Moliterno,(Pz) il giorno 20 del mese di Marzo dell'anno1962 e residente a Bologna, in via Dionisio Calvart numero civico 71, (codice fiscale DLSGSM62C20F29N);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna, li 31 /01 /2011.-----

N. Proposta: PDTD-2012-476 del 26/06/2012

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER relativa alla fornitura di calzature e dispositivi individuali di sicurezza - lotto 6 calzature - per un importo complessivo di euro 356,29 (IVA compresa).

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/06/2012

Il Responsabile Amministrativo
